

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 29/07/2026

FATTO

La ricorrente, cointestataria di otto buoni fruttiferi postali “a termine” con clausola “pari facoltà di rimborso”, quattro dei quali emessi in data 15/01/2002 mentre gli altri quattro in data 27/11/2002, espone di essersi attivata nei confronti dell’intermediario a settembre del 2025 per la riscossione, allorquando, venuta a conoscenza dell’esistenza dei titoli detenuti dal contitolare deceduto, ha appreso che i buoni non potevano essere più liquidati per intervenuta prescrizione dei corrispondenti diritti di credito. Lamenta di non aver ricevuto il foglio informativo in sede di sottoscrizione dei buoni, né alcuna comunicazione in prossimità della loro scadenza, non riportata sui titoli, deducendo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede (cita il provvedimento dell’Agcm n. 11287 del 18/10/2022). Insoddisfatta dell’esito del reclamo, la ricorrente invoca la tutela dell’Arbitro affinché disponga, a carico dell’intermediario, il rimborso dei titoli per capitale e interessi; in via subordinata, chiede il risarcimento del danno subito a causa del comportamento illegittimo dell’intermediario.

Instaurato il contraddittorio, l’intermediario solleva le seguenti eccezioni. Sotto un primo profilo rileva che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientrerebbe nella competenza dell’Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto vizi genetici del contratto o comportamenti temporalmente sottratti alla cognizione del giudicante. Sostiene in proposito che il momento di eterointegrazione dei rendimenti dei BFP trovi il suo momento genetico all’atto della sottoscrizione del “contratto”, ai sensi dell’art. 1339 c.c. (cita Cass. Civ., S.U., sent. n. 3963/2019; Coll. Roma, Dec. n. 4786/2019). Sicché il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di competenza *ratione materiae* e *ratione temporis* in virtù delle preclusioni sancite dalle vigenti disposizioni ABF.

Nel merito, la resistente deduce che i Buoni oggetto di vertenza – n. 4 appartenenti alla serie “AA3” (istituita con D.M. del Tesoro del 17.10.2001, collocata nel periodo compreso fra il 23.10.2001 ed il

02.05.2002) e n. 4 appartenenti alla serie "AA5" (istituita con D.M. del Tesoro del 12.09.2002, collocata nel periodo compreso fra il 21.09.2002 ed il 31.12.2002) - potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione. Deduce che non può essersi ingenerato alcun dubbio circa l'appartenenza del BFP alla tipologia *a termine*, stampata sul fronte e sul retro, nonché sui termini di scadenza e prescrizione desumibili dal timbro apposto a tergo del modulo recante la data di emissione. Afferma che l'eventuale scarsa chiarezza di ciascun buono in merito alla prescrizione non è di per sé condizione sufficiente a giustificare l'inerzia del titolare e che, in ogni caso, sarebbe stata cura della parte stessa, sia al momento dell'emissione sia durante il periodo di vigenza dei titoli, far constatare presso qualsiasi ufficio eventuali carenze informative. Saggiunge che, nel periodo considerato, l'emissione di questa tipologia di buoni era effettuata per "serie" con D.M. del Tesoro e resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché per mezzo di avvisi apposti nei locali dell'intermediario aperti al pubblico e pubblicati sul sito di "Cassa Depositi e Prestiti", dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore; al sottoscrittore veniva consegnato il Foglio Informativo riportante chiaramente il periodo di prescrizione decennale dei titoli della serie AA3 e AA5.

La resistente soggiunge che ai sensi dell'art. 1, comma 345-quinquies, della Legge n. 266/2005, gli importi dovuti ai beneficiari del BFP emessi dopo il 14/04/2001, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al MEF e versati al Fondo (ex art. 1, comma 343 della predetta Legge). Rileva che l'eventuale liquidazione dei BFP caduti in prescrizione vanificherebbe la ratio della suddetta previsione normativa che supera il dettato del previgente art. 8, comma 2, del DM 19/12/2000, abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del DM Economia e Finanze 05/10/2020. Saggiunge che il diniego al rimborso troverebbe ulteriore conforto nella Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 03/11/2010, ove è esclusa ogni possibilità di ristoro per i Buoni caduti in prescrizione e devoluti al Fondo.

Nel caso in esame, la resistente deduce che i BFP oggetto del ricorso, sottoscritti in data 15/01/2002 e 27/11/2002, sono giunti a scadenza il 15/01/2009 e il 27/11/2009, sicché ogni diritto nascente dai titoli si è estinto, rispettivamente, a far data dal 16/01/2019 e dal 28/11/2019; parte ricorrente ha chiesto la liquidazione in data successiva al predetto termine di prescrizione e non risultano atti interruttivi anteriori. All'uopo l'intermediario produce evidenza, estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti, consultabile dalla stessa ricorrente, da cui risulta l'intervenuta prescrizione dei buoni oggetto della presente materia del contendere.

Saggiunge che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003, adottato in attuazione dell'art. 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, disponeva il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti da BFP relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'elenco 2 allegato al medesimo Decreto. Sostiene che i BFP trasferiti al MEF sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico; di conseguenza, quanto alla prescrizione, sostiene che debbano applicarsi le norme del Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398). Afferma che il MEF, sia per i titoli di Stato sia nell'ambito dell'esercizio delle facoltà relative ai BFP, conformemente a quanto disposto dal Codice Civile, ha ritenuto che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto comporti esclusivamente la perdita dello stesso, sicché l'intermediario non può che attenersi a quanto disposto dallo stesso Ministero. Richiama la decisione n. 2812/2019 del Collegio ABF di Torino, che ha riconosciuto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro nell'ipotesi di BFP sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009, nonché la pronuncia del Collegio di Coordinamento, (decisione n. 17814/2019), secondo cui la "mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione".

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, l'intermediario ribadisce l'incompetenza temporale dell'Arbitro a mente del principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4656/2022. Da ultimo, in merito al provvedimento sanzionatorio disposto dalla AGCM, menzionato dalla ricorrente, sostiene che la questione non possa essere sindacata dal Giudicante stante la pendenza di un giudizio amministrativo inerente alla legittimità del provvedimento dell'AGCM (cita ABF Coll. Coord. Dec. n. 2460/2023).

Alla stregua dei superiori rilievi, l'intermediario chiede all'Arbitro di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Le parti hanno depositato memorie di replica e controreplica insistendo per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'incompetenza temporale dell'Arbitro sollevata dall'intermediario resistente. Come più volte osservato, la questione posta al vaglio del giudicante involge principalmente l'accertamento del diritto degli intestatari al rimborso dei buoni fruttiferi postali, per sorte capitale e interessi, al momento della richiesta. Venendo in gioco un problema di ricognizione degli effetti del negozio secondo gli ordinari canoni ermeneutici, assume rilievo la data in cui è insorta la controversia (cfr. Coll. Bari, Dec. n. 16066/2022) - nella specie coincidente con la richiesta formale di liquidazione avanzata dagli istanti - che ricade nel periodo di competenza dell'Arbitro (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. nn. 4656/2022; 72/2014). La procedibilità del ricorso va affermata anche in relazione alla materia trattata. La delibera CICR, 28 luglio 2008, n. 275, e le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009, annoverano tra gli intermediari "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di BancoPosta", nel cui ambito - in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta) - rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5674/2013; ABF Roma, Dec. n. 2294/2021; Coll. Bari, Dec. n. 25857/2019).

Passando all'esame del tema sottoposto alla cognizione del Collegio, si osserva che i buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie AA3 e AA5 sono stati istituiti con D.M. Economia e Finanze del 17 ottobre 2001 (G.U. n. 246 del 22 ottobre 2001) e del 12 settembre 2002 (G.U. n. 221 del 20 settembre 2002), ai sensi dei quali i titoli della specie potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, riconoscendo all'avente diritto, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. Con riferimento alla prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 stabilisce il principio generale secondo cui "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". Rileva, altresì, la disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, del menzionato decreto, che estende ai titoli emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore la disposizione contenuta al sopracitato art. 8. A tale ultimo riguardo, con precipuo riferimento al *dies a quo* del termine di prescrizione, l'indirizzo di questo giudicante è nel senso di collocare la decorrenza (conformemente alle posizioni espresse dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. 19243/2023 e 23006/2023) non già alla fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, bensì alla data di scadenza puntuale del titolo, valorizzando, nella prospettiva del giudice di legittimità, "oltre all'argomento letterale [...], la presumibile intenzione del legislatore (*mens legis*)" (cfr. Coll. Coord., Dec. n. 6196/2024).

Nel caso che occupa, i BFP oggetto di vertenza riportano la dicitura "a termine" sul fronte e sul retro nonché il timbro con la data di emissione e la serie di appartenenza (scritta a penna sul retro), mentre non vi è indicazione della scadenza e del termine di prescrizione. Ora, in base al costante orientamento dell'Arbitro, qualora sui buoni non risulti apposta l'indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura a termine, ai fini dell'individuazione delle condizioni economiche applicabili, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del titolo (cfr. ABF Coll. Napoli, Dec. n.

1202/2025). Quanto ai termini di scadenza e prescrizione, si osserva che seppure dai titoli non si ricavi tale informazione, nondimeno dal foglio informativo dei BFP della serie AA3 e AA5, presente sul sito dell'intermediario e del quale parte ricorrente contesta la mancata consegna in fase di sottoscrizione, si evince che i titoli riconducibili alle emissioni in parola avevano una durata di sette anni. Sulla base di quanto precede, deve convenirsi che il regime giuridico ed economico di detti buoni fosse stabilito da disposizioni di rango normativo vigenti al momento della sottoscrizione, ed in forza delle quali i legittimi possessori dovevano essere già edotti della decorrenza e della durata del termine prescrizione o, comunque, deve presumersi che di ciò fossero consapevoli, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante quel determinato genere di prodotto (cfr. ABF Bari, Dec. n. 12586/2020). Pertanto, in applicazione della normativa di riferimento, non avendo parte ricorrente fornito prova di avere formulato atti interruttivi della prescrizione in data antecedente al reclamo presentato in forma scritta l'8 ottobre 2025, deve concludersi che ogni diritto nascente dai buoni emessi il 15/01/2002 e 27/11/2002, giunti a scadenza il 15/01/2009 e il 27/11/2009, si sia estinto a far data dal 16/01/2019 e dal 28/11/2019 (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 12440/2024), senza possibilità di attribuire valenza di fatto interruttivo della prescrizione (ex art. 2935 cod. civ.) alla condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l'esistenza stessa del diritto - derivante dalla circostanza che per un periodo di tempo i titoli non fossero nella disponibilità materiale della ricorrente - e, a fortiori, circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. ABF Roma, Dec. nn. 15209/2021, 24521/2019).

Parte ricorrente lamenta, altresì, la violazione delle regole di comportamento incombenti sull'intermediario nella misura in cui questi non avrebbe comunicato la data di scadenza dei buoni, non evincibile dai moduli cartacei, né consegnato idonea documentazione informativa in sede di sottoscrizione dei titoli.

Quanto al primo aspetto, oltre a quanto sopra argomentato, si osserva che l'art. 9 del D.M. 27/12/2000 ha abrogato la parte dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni dell'08/10/1998 (recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro"), nella quale era previsto che "All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante «spazio riservato al tagliando dei rendimenti», compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione". Ragione per cui deve considerarsi priva di effetti, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, "la mancata applicazione sul buono di un'etichetta indicante rendimento e scadenza"; circostanza potenzialmente significativa sul versante della trasparenza e dell'inottemperanza al dovere di informazione, suscettibile di determinare una "eventualmente responsabilità precontrattuale" dell'intermediario collocatore (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 10216/2021), rilevante ai fini risarcitori in presenza dei necessari presupposti. In tal caso, venendo in rilievo una questione attinente alla fase genetica del rapporto, secondo la disciplina che regola il funzionamento dell'Arbitro, ogni valutazione sul punto è preclusa al decidente per incompetenza temporale. Medesimo percorso argomentativo vale anche con riguardo alla censura concernente l'omessa consegna del foglio informativo analitico. È stato infatti chiarito che allorquando la pretesa sia fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del predetto documento, la causa petendi del motivo di ricorso "si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti, ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che ai fini dell'individuazione della competenza è dirimente la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere" (ABF, Coll. Coord., Dec. n. 4656/2022).

Nel caso di specie la doglianza trae origine da una presunta omissione (la mancata consegna del documento informativo) contestualmente all'acquisto dei buoni sottoscritti, come detto, il 15/01/2002 e il 27/11/2002; pertanto, venendo in rilievo comportamenti antecedenti al sesto anno computato a ritroso dalla data di presentazione del ricorso (cfr. Disposizioni ABF, Sez. 1, § 4), ogni sindacato nel merito è inammissibile per difetto di competenza *ratione temporis* (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 5503/2022; Coll. Bari, Dec. nn. 18361/2021, 23012/2021).

Del resto la ricorrente, che ha dichiarato di essere venuta a conoscenza dell'esistenza dei titoli di cui si verte a settembre del 2025, dopo il decesso del contitolare detentore, non fornisce elementi atti a comprovare come, nonostante la condizione di ignoranza, ella avesse contezza della mancata consegna del foglio informativo e/o di documentazione equipollente al momento del loro collocamento. Peraltro, anche ove la questione fosse apprezzabile nel merito, l'Arbitro – conformandosi alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia – ha escluso che possa configurarsi una responsabilità dell'intermediario collocatore per l'intervenuta estinzione del diritto al rimborso dei buoni in caso di mancata consegna del Foglio Informativo analitico, affermando che: *“In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni ovvero successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione del diritto al loro rimborso, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore il quale lamenti che l'intervenuta prescrizione e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dall'omissione di tale consegna”* (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5106/2026).

Quanto al provvedimento dell'AGCM evocato dalla ricorrente (adottato nell'adunanza del 18 ottobre 2022 [PS 11287] e successivamente confermato dal T.A.R. Lazio, 1° settembre 2025) è stato chiarito come “il menzionato provvedimento dell'Autorità non risulta essere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all'assenza di una specifica disposizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'Autorità garante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza della competenza di tale giudice sull'applicazione della disposizioni normative in materia contrattuale e degli eventuali rimedi prevista dagli artt. 19, comma 2, e 27, commi 15 e 15-bis, Cod. cons. [...]” (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 3686/2026). Più in generale, la Suprema Corte ha osservato che “il divieto di pratiche commerciali scorrette è espressione di una regolazione orientata in senso macroeconomico, volta a conformare la condotta del professionista al mercato a vantaggio della generalità dei suoi attori, ed il relativo accertamento da parte dell'Autorità è compiuto con riferimento al parametro del consumatore medio. Il divieto risponde all'esigenza di tutelare l'interesse diffuso sui consumatori destinatari della pratica commerciale scorretta, senza che rilevino i singoli che ne fanno parte. L'accertata lesività della condotta del professionista a cagionare un danno si pone, dunque, a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento ad un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità richiede che, con riferimento al singolo rapporto commerciale, tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile. Pertanto, dovrà verificarsi sia l'esistenza di un nesso tra tale pratica commerciale scorretta ed il danno lamentato dal singolo consumatore, da valutarsi alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso e, dunque, anche delle informazioni di cui il consumatore medesimo è a conoscenza o è tenuto a conoscere, sia la risarcibilità del danno lamentato, che non può riconoscersi, come osservato in precedenza, laddove tale danno consiste nella perdita del diritto di credito per prescrizione conseguente ad una condotta non dolosa del debitore”.

Per tutto quanto innanzi, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE